

b) quando per menomate condizioni fisiche o intellettuali, il lavoratore non sia più in grado, a giudizio dei medici dell'Istituto, di esercitare convenientemente le sue funzioni. In caso di dissenso fra il medico di fiducia del lavoratore ed il medico dell'Istituto, decide inappellabilmente un arbitro scelto di comune accordo dai due sanitari, o in difetto di accordo, dal Presidente dell'Ordine dei Medici di Firenze.

c) quando il lavoratore abbia dato prova di scarso rendimento o di abituale negligenza nell'adempimento dei propri doveri. Il termine di preavviso è: per il personale che non abbia raggiunto i cinque anni di servizio, di mesi quattro per i casi previsti al comma a); egualmente di mesi quattro nei casi previsti al comma b) nella eventualità che il lavoratore non abbia esaurito i periodi di malattia o di aspettativa stabiliti dal punto VI; di mesi tre per i casi previsti al comma c).

Detto termine è, per il personale con più di cinque anni di servizio, di mesi sei per i casi previsti al comma a) e b), di mesi quattro per il caso previsto al comma c)."